

# PRINCIPI GUIDA SU IMPRESE E DIRITTI UMANI

In attuazione del Quadro ONU  
“Proteggere, rispettare, rimediare”

# **Principi Guida su Imprese e Diritti Umani**

In attuazione del Quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare, rimediare"



## PREMESSA

Il rispetto della dignità dell'uomo, consacrato dapprima nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, e poi nei numerosi strumenti che si sono succeduti, sin dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, nonché in molteplici Carte Costituzionali adottate dagli Stati, è un principio che, nonostante le solenni proclamazioni, è continuamente messo in discussione. La realizzazione dei diritti umani, in effetti, è di per sé un risultato precario, esposto continuamente al pericolo di nuove e maggiori violazioni. Oggigiorno la protezione di tali diritti incontra ostacoli sia per la debolezza oggettiva dei sistemi politici, amministrativi e giudiziari di parecchi Stati, sia per lo squilibrio esistente tra sistemi economici e sistemi sociali e, in particolare, per il ruolo economico e contrattuale delle imprese, soprattutto di quelle più grandi che, sempre più spesso, sono in grado di incidere e condizionare la tutela di tali diritti. Ne discende, quindi, che il processo di affermazione dei diritti umani e lo stesso obbligo internazionale degli Stati di assicurarne il rispetto corre il rischio di rimanere privo di efficacia senza il coinvolgimento delle imprese. D'altronde un progressivo consenso esiste oramai nel senso di riconoscere che anche le imprese hanno delle responsabilità in materia di diritti umani e, in modo crescente, i dirigenti delle grandi multinazionali dichiarano di percepire in modo evidente la necessità di rispettare tali diritti nell'ambito delle attività delle proprie imprese.

Questo consenso è confluito, quanto al livello delle Nazioni Unite, nell'elaborazione da parte del Rappresentante speciale dell'ONU su imprese e diritti umani (il Prof. John Ruggie) del *Framework on Business and Human Rights* del 2008 e poi dei Principi Guida su Imprese e Diritti Umani solennemente adottati dal Consiglio per i diritti umani nel 2011. I Principi Guida si fondano, come noto, su tre "Pilastri": I. L'obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese (Primo Pilastro); II. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani (Secondo Pilastro); III. La responsabilità degli Stati e delle stesse imprese di prevedere dei rimedi effettivi (Terzo Pilastro). Essi sono diventati lo standard di riferimento globale in relazione al tema imprese e diritti umani; sono stati analizzati, studiati (lo sono tutt'oggi) e sono diventati l'oggetto di un processo di recepimento negli ordinamenti nazionali dei singoli Stati attraverso l'adozione di Piani d'azione nazionale finalizzati ad esplicitare gli indirizzi di *policy* adottati sul piano interno per l'attuazione dei tre Pilastri.

È evidente, però, che l'attuazione dei Principi Guida non può non passare anche attraverso la loro 'interiorizzazione' da parte delle imprese: a tal fine è necessario che essi

siano conosciuti, letti, compresi ed effettivamente utilizzati dalle stesse. Tuttavia, la diffusione e la comprensione dei Principi Guida sono rese più complicate nel nostro Paese dal fatto che essi sono disponibili solo nelle due maggiori lingue dell'ONU; l'inglese ed il francese. In Italia, tolte le poche imprese di grandi dimensioni, il tessuto imprenditoriale è costituito da PMI molte delle quali, pur rappresentando delle eccellenze, possono non avere le risorse necessarie per tradurre l'elenco e le diverse disposizioni contenute nei Principi Guida. Ebbene, a differenza di quanto avvenuto per altri strumenti analoghi (v. ad esempio le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali) ad oggi non esiste ancora una versione in lingua italiana dei Principi Guida: tale mancanza costituisce nel nostro Paese un ostacolo alla loro attuazione, alla loro circolazione e al processo di sensibilizzazione e di trasferimento delle conoscenze ad essa collegato.

La presente traduzione persegue proprio un siffatto obiettivo di *knowledge-transfer*. Indirizzare in modo più efficace il processo di sensibilizzazione e di promozione dei Principi Guida verso le PMI italiane, contribuendo alla crescita della loro conoscenza dei Principi stessi e aiutarle, conseguentemente, ad interiorizzarne le disposizioni. La traduzione, realizzata nell'ambito delle attività di ricerca condotte dall'IRISS-CNR attraverso il Progetto *Corporate human rights & environmental due diligence e la promozione della COrporate REsponsibility (CO.RE)*, è il frutto della collaborazione scientifica sul tema imprese e diritti umani con la collega Valentina Grado (Professore associato di Diritto Internazionale presso l'Università di Napoli L'Orientale): la sua qualità e la sua coerenza con il testo originale sono esclusiva responsabilità dell'autore. Nell'eventualità di discrepanze tra il testo originale e la versione italiana, solo il primo deve essere considerato valido.

Ottobre 2016

Marco Fasciglione

# **Principi Guida su Imprese e Diritti Umani**

In attuazione del Quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare, rimediare"

Questa pubblicazione contiene i “Principi Guida su imprese e diritti umani: l’attuazione del Quadro ONU “Proteggere, rispettare e rimediare”, elaborati dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sul tema diritti umani, società transnazionali e altre imprese commerciali. Il Rappresentante speciale ha allegato i Principi guida al suo rapporto finale presentato al Consiglio per i diritti umani (A/HRC/17/31), che comprende anche l’introduzione agli stessi Principi e un’analisi complessiva del processo che ha condotto al loro sviluppo.

Il Consiglio dei diritti umani ha approvato i Principi guida con la risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

# Sommario

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. L'OBBLIGO DELLO STATO DI PROTEGGERE I DIRITTI UMANI.....</b>           | <b>8</b>  |
| A. PRINCIPI FONDATIVI.....                                                   | 8         |
| B. PRINCIPI OPERATIVI .....                                                  | 9         |
| <b>II. LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI.....</b> | <b>16</b> |
| A. PRINCIPI FONDATIVI.....                                                   | 16        |
| B. PRINCIPI OPERATIVI .....                                                  | 18        |
| <b>III. L'ACCESSO ALLE MISURE DI RIMEDIO .....</b>                           | <b>27</b> |
| A. PRINCIPIO FONDATIVO .....                                                 | 27        |
| B. PRINCIPI OPERATIVI .....                                                  | 28        |

## **PRINCIPI GENERALI**

Questi Principi Guida si fondano sul riconoscimento:

- a) degli obblighi esistenti sugli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani e le libertà fondamentali;
- b) del ruolo svolto dalle imprese del settore privato in qualità di organi specializzati della società titolari di specifiche funzioni e destinatarie dell'obbligo di rispettare le leggi applicabili e i diritti umani;
- c) della necessità che i diritti e gli obblighi siano sorretti da un sistema di rimedi appropriati ed effettivi nel caso di loro violazioni.

Questi Principi Guida si applicano a tutti gli Stati e a tutte le imprese, transnazionali e di ogni altro tipo, indipendentemente dalla loro dimensione, settore, localizzazione, assetto proprietario e struttura.

Questi Principi Guida devono essere intesi come un insieme coerente e devono essere letti e interpretati, individualmente e collettivamente, alla luce del loro obiettivo di migliorare gli standard e le prassi in materia di imprese e diritti umani in modo da conseguire risultati tangibili per gli individui e le comunità interessate, e contribuire in questo modo a una globalizzazione socialmente sostenibile.

Nessuna disposizione di questi Principi Guida può essere letta come implicante la creazione di nuovi obblighi di diritto internazionale, oppure come limitazione o indebolimento di qualsiasi obbligo in materia di diritti umani che gli Stati hanno adottato o cui sono soggetti in base al diritto internazionale.

Questi Principi Guida dovrebbero essere applicati in modo non discriminatorio, prestando particolare attenzione ai diritti e alle necessità, così come alle difficoltà, degli individui appartenenti ai gruppi e alle popolazioni maggiormente esposti a rischi di vulnerabilità e di marginalizzazione, nonché tenendo in debito conto i diversi rischi cui possono essere esposti donne e uomini.

## I. L'OBBLIGO DELLO STATO DI PROTEGGERE I DIRITTI UMANI

### A. PRINCIPI FONDATIVI

**1. Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute, all'interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, incluse le imprese. Ciò richiede l'adozione di misure appropriate per prevenire, investigare, punire tali violazioni, e porre loro rimedio, attraverso l'uso di efficaci strumenti politici, legislativi, amministrativi e giudiziari.**

#### *Commentario*

*Gli obblighi pendenti sugli Stati in base alle norme internazionali sui diritti umani richiedono che essi rispettino, proteggano e realizzino i diritti umani di quegli individui che si trovano nel loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione. Questo include anche l'obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani commesse da parte di terzi, incluse le imprese.*

*Questo dovere dello Stato di proteggere è uno standard di condotta. Conseguentemente, gli Stati non sono di per sé responsabili delle violazioni dei diritti umani compiute da attori privati. Tuttavia, gli Stati possono violare obblighi su di essi pendenti in base alle norme internazionali sui diritti umani, quando tale violazione può essere loro attribuita, o quando essi omettono di adottare le misure appropriate per prevenire, investigare, punire e porre rimedio alle violazioni commesse da attori privati. Mentre gli Stati hanno generalmente un ampio margine discrezionale nel decidere come procedere, essi dovrebbero comunque prendere in considerazione l'intera gamma delle misure ammissibili, tanto quelle di tipo preventivo quanto quelle di tipo correttivo, comprese le misure di tipo politico, legislativo, amministrativo e giudiziario. Gli Stati hanno anche il dovere di proteggere e promuovere lo stato di diritto, adottando altresì misure per garantire l'uguaglianza davanti alla legge, l'equità nella sua applicazione, e prevedendo responsabilità adeguate, certezza del diritto, e trasparenza procedurale e giuridica.*

*Questo capitolo si concentra sulle misure preventive mentre il capitolo III verte sulle misure di rimedio.*

**2. Gli Stati dovrebbero specificare in modo chiaro l'aspettativa che tutte le imprese con sede nel loro territorio e/o giurisdizione rispettino i diritti umani nell'ambito delle loro attività.**

#### *Commentario*

*Allo stato attuale, le norme internazionali sui diritti umani non obbligano gli Stati a disciplinare le attività extraterritoriali delle imprese aventi sede nel loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione. Né tali norme proibiscono siffatta eventualità, a condizione che vi sia una base giurisdizionalmente adeguata. All'interno di questi parametri alcuni organismi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani raccomandano che gli Stati adottino le misure necessarie per prevenire le violazioni dei diritti umani commesse all'estero da parte delle imprese sottoposte alla loro giurisdizione.*

*Forti motivi politici sussistono affinché gli Stati di origine indichino in modo chiaro di attendersi dalle imprese il rispetto dei diritti umani in paesi stranieri, soprattutto quando lo Stato stesso è coinvolto o sostenga siffatte aziende. Ciò può essere dovuto all'esigenza di*

*assicurare la prevedibilità del comportamento delle imprese attraverso l'invio di messaggi coerenti e sistematici, e la salvaguardia da parte dello Stato della propria reputazione. Gli Stati hanno adottato un'ampia gamma di strategie e di misure in proposito. Alcune consistono in misure nazionali aventi effetti extraterritoriali. In via esemplificativa alcune di queste misure impongono alla casa "madre" di presentare rapporti sulle attività globali dell'intera impresa; in altri casi si tratta di strumenti multilaterali di soft-law quali le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; gli standard di performance richiesti dalle istituzioni che sostengono gli investimenti all'estero. Altre misure includono l'adozione e l'applicazione di normative con effetti extraterritoriali. Tali misure possono includere l'adozione di norme di diritto penale che consentono la perseguibilità dei reati sulla base della nazionalità del colpevole indipendentemente dal luogo dove il reato sia stato commesso. Diversi fattori possono contribuire alla fondatezza, percepita ed effettiva delle misure adottate dallo Stato, come quando, per esempio, queste si fondano su accordi multilaterali.*

## **B. Principi operativi**

### **FUNZIONI REGOLAMENTARI E POLITICHE GENERALI DELLO STATO**

#### **3. Nell'adempiere l'obbligo di proteggere gli Stati dovrebbero:**

- a) adottare leggi destinate a, o aventi l'effetto di, esigere dalle imprese di rispettare i diritti umani, periodicamente di valutarne l'adeguatezza e colmare eventuali lacune;**
- b) garantire che altre leggi e politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come la normativa di diritto societario, non costituiscano un impedimento, bensì favoriscano il rispetto dei diritti umani da parte del settore privato;**
- c) fornire alle imprese degli orientamenti effettivi su come rispettare i diritti umani in tutte le loro attività;**
- d) incoraggiare, e se del caso obbligare, le imprese a rendere noto il modo in cui affrontano i loro impatti sui diritti umani.**

#### **Commentario**

*Gli Stati non dovrebbero partire dalla posizione di principio che, sistematicamente, le imprese preferiscano o beneficino dell'inerzia dello Stato, e dovrebbero prendere in considerazione un insieme intelligente di misure – nazionali e internazionali, obbligatorie e volontarie – per promuovere il rispetto da parte delle imprese dei diritti umani.*

*L'incapacità di far applicare le normative esistenti che regolamentano direttamente o indirettamente il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese è spesso una significativa lacuna giuridica nella prassi degli Stati. Tali leggi possono avere a oggetto la non discriminazione e le norme sul lavoro, l'ambiente, la proprietà, la privacy e l'anti-corruzione. Pertanto, è importante che gli Stati valutino se tali leggi siano effettivamente applicate, e in caso contrario, perché non lo sono e quali misure potrebbero ragionevolmente correggere la situazione.*

*Altrettanto importante è che gli Stati verifichino se tali norme sono, alla luce della continua evoluzione della realtà, sufficientemente esaustive, e se, insieme alle politiche rilevanti, creino un ambiente favorevole al rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Per esempio, al fine di proteggere sia i titolari dei diritti sia le imprese è necessaria una maggiore chiarezza in alcune aree del diritto e della politica, come quelle che governano l'accesso alla terra, compresi i diritti concernenti la sua proprietà o utilizzo.*

*Le leggi e le politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come ad esempio il diritto societario e le norme del mercato dei valori mobiliari, influiscono direttamente sul comportamento delle imprese. Ciononostante, le loro implicazioni per i diritti umani non sono ancora sufficientemente comprese. Ad esempio, le norme di diritto societario e quelle del mercato dei valori mobiliari non precisano in modo chiaro ciò che le imprese ed i loro funzionari sono autorizzati a fare, e a maggior ragione, ciò che essi sono tenuti a fare, in materia di diritti umani. Le leggi e le politiche in vigore in questo settore dovrebbero fornire indicazioni sufficienti per consentire alle imprese di rispettare i diritti umani, attribuendo il giusto riguardo al ruolo delle strutture di governance esistenti, quali ad esempio i consigli d'amministrazione.*

*Per mostrare alle imprese la via da seguire per assicurare il rispetto dei diritti umani occorre indicare i risultati che ci si attende da loro e aiutarle a condividere le buone prassi. Si dovrebbero suggerire i metodi adeguati, inclusa la due diligence in materia di diritti umani, e come affrontare efficacemente le questioni di genere, la vulnerabilità e/o l'emarginazione, riconoscendo le specifiche problematiche che sussistono per i popoli indigeni, le donne, le minoranze nazionali o etniche, le minoranze religiose e linguistiche, i minori, le persone con disabilità, i lavoratori migranti e le loro famiglie.*

*Le istituzioni nazionali per i diritti umani che applicano i Principi di Parigi hanno un ruolo importante da svolgere sia per aiutare gli Stati a identificare se le leggi in questione sono in linea con i loro obblighi in materia di diritti umani e sono applicate concretamente, sia per aiutare le imprese e altri attori non statali a orientarsi in materia di diritti umani.*

*La comunicazione da parte delle imprese sulle modalità con cui esse affrontano i loro impatti sui diritti umani può variare da un impegno informale con i soggetti interessati, al reporting formale pubblico. Le misure di incentivo da parte dello Stato, o se del caso, l'introduzione di obblighi di legge diretti a favorire forme di comunicazione di tale tipo sono importanti per la promozione del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Gli incentivi alla comunicazione di informazioni adeguate includono le disposizioni volte a dare peso al reporting formale pubblico nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi. Lo Stato, inoltre, ha particolare interesse a imporre la comunicazione delle informazioni allorché la natura delle operazioni commerciali o i contesti operativi presentino un rischio significativo per i diritti umani. Le politiche o leggi adottate in questo settore possono precisare utilmente il contenuto e le modalità della comunicazione d'impresa, contribuendo a garantire sia l'accessibilità che l'accuratezza delle comunicazioni fornite.*

*Qualsiasi disposizione finalizzata a descrivere cosa costituisce una comunicazione adeguata dovrebbe tener conto dei rischi che possono sussistere alla sicurezza e alla protezione delle persone e delle strutture, delle legittime esigenze di riservatezza commerciale, e delle diversità delle imprese sia per dimensioni sia per struttura.*

*Le prescrizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di carattere finanziario dovrebbero precisare come in certi casi gli impatti sui diritti umani possano avere delle conseguenze "materiali" o "significative" per i risultati economici e finanziari dell'impresa.*

## IL NESSO TRA STATO E IMPRESE

**4. Gli Stati dovrebbero adottare le misure aggiuntive necessarie per assicurare la protezione dei diritti umani dalle violazioni compiute da imprese che sono di loro proprietà o sottoposte al loro controllo, oppure che ricevono un supporto sostanziale e dei servizi da agenzie statali come le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie ufficiali d'assicurazione o di garanzia degli investimenti, incluso, se del caso, prescrivendo l'utilizzo della *due diligence* in materia di diritti umani.**

### *Commentario*

*Gli Stati, considerati individualmente, sono i principali soggetti obbligati dalle norme internazionali sui diritti umani, collettivamente essi sono i garanti del funzionamento del sistema internazionale di protezione dei diritti umani. Quando un'impresa è controllata da uno Stato, oppure quando le sue condotte possono essere attribuite allo stesso in qualsiasi altro modo, le violazioni dei diritti umani compiute da parte di tale impresa possono comportare la violazione da parte di detto Stato degli obblighi su di esso incombenti ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, quanto più un'impresa è vicina ad uno Stato, o quanto più essa dipende dal potere pubblico o dal sostegno dei contribuenti, tanto maggiore è la necessità che le politiche statali assicurino che l'impresa rispetti i diritti umani.*

*Quando gli Stati possiedono o controllano imprese commerciali, essi hanno maggiori mezzi a loro a disposizione per assicurare che le politiche, le leggi e i regolamenti pertinenti in materia di rispetto dei diritti umani siano attuati. La direzione generale rende conto alle istituzioni pubbliche e i Ministeri collegati hanno una maggiore possibilità di controllo e supervisione, anche sull'attuazione della due diligence in materia di diritti umani. (Siffatte imprese sono anche soggette alla responsabilità di rispettare i diritti umani, oggetto di trattazione nel capitolo II).*

*Tutta una serie di agenzie formalmente o informalmente collegate allo Stato possono fornire supporto e servizi alle attività delle imprese. Tali enti possono includere le agenzie di credito all'esportazione, gli organismi ufficiali di assicurazione o garanzia degli investimenti, le agenzie per lo sviluppo e le istituzioni per il finanziamento allo sviluppo. Nel caso in cui queste agenzie non prendano esplicitamente in considerazione gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani delle imprese beneficiarie, si espongono al rischio – dal punto di vista reputazionale, finanziario, politico e potenzialmente anche dal punto di vista giuridico – di contribuire al verificarsi di tali impatti; tali problematiche quindi vanno ad aggiungersi alle sfide affrontate in materia di diritti umani dallo Stato destinatario.*

*Alla luce di questi rischi, gli Stati dovrebbero incoraggiare e, se appropriato, obbligare queste stesse agenzie o le imprese o i progetti che ricevono il loro sostegno ad esercitare la due diligence sui diritti umani. Verosimilmente, un obbligo di due diligence in materia di diritti umani è particolarmente appropriato quando la natura delle attività dell'impresa o il loro contesto operativo implicano dei rischi significativi per i diritti umani.*

**5. Gli Stati dovrebbero esercitare un controllo adeguato al fine di soddisfare i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani quando affidano ad imprese commerciali la prestazione di servizi che possono avere un impatto sui diritti umani, o nel caso in cui legiferino in materia.**

*Commentario*

*Gli Stati non si liberano certo dagli obblighi cui sono tenuti in base alle norme internazionali sui diritti umani per il solo fatto di privatizzare l'erogazione di servizi che possono incidere sul godimento dei diritti umani. La mancata garanzia da parte degli Stati che le imprese fornitrici di tali servizi operino in modo compatibile con gli obblighi statali in materia di diritti umani, può comportare per gli Stati stessi delle conseguenze sia dal punto di vista della loro reputazione sia dal punto di vista giuridico. Passo necessario è, conseguentemente, che i relativi contratti di servizio o la normativa ad essi relativa enuncino in modo esplicito che lo Stato si aspetta che tali imprese rispettino i diritti umani. Gli Stati dovrebbero fare in modo da poter effettivamente controllare le attività delle imprese, anche attraverso la creazione di adeguati e indipendenti meccanismi di monitoraggio e di responsabilizzazione.*

**6. Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con cui essi pongono in essere delle transazioni commerciali.**

*Commentario*

*Gli Stati negoziano una varietà di transazioni commerciali con le imprese, e non da ultimo attraverso le loro attività di appalto. Ciò conferisce agli Stati – individualmente e collettivamente – l'opportunità unica di promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani da parte di tali imprese, anche attraverso l'utilizzo di clausole contrattuali, ponendo la giusta attenzione agli obblighi che discendono per gli Stati dal diritto nazionale e dal diritto internazionale.*

**SUPPORTO AL RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO DA PARTE DI IMPRESE CHE SI TROVANO IN AREE AFFETTE DA CONFLITTO**

**7. Poiché il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è più elevato in aree affette da conflitto, gli Stati dovrebbero fare in modo da garantire che le imprese operanti in tali contesti non siano coinvolte in tali violazioni, anche attraverso le seguenti misure:**

- a) impegnarsi il prima possibile ad aiutare le imprese a identificare, prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani derivanti dalle loro attività e dalle relazioni commerciali;**
- b) fornire adeguata assistenza per valutare e affrontare gli eventuali accresciuti rischi di abusi, prestando particolare attenzione alla violenza di genere e a quella sessuale.**
- c) rifiutare l'accesso al sostegno pubblico e ai servizi dello Stato alle imprese che siano coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e si rifiutino di cooperare per affrontare la situazione;**

- d) assicurarsi che le loro vigenti politiche, leggi, regolamenti e le loro misure di applicazione siano efficaci nell'affrontare il rischio di coinvolgimento delle imprese in gravi violazioni dei diritti umani.**

*Commentario*

*Alcune delle peggiori violazioni dei diritti umani che coinvolgono il settore privato si verificano nell'ambito di conflitti per il controllo del territorio, delle risorse, o del Governo stesso di un Paese – situazioni in cui non ci si può attendere che il sistema di garanzia dei diritti umani funzioni come dovrebbe. Le imprese che già operano secondo logiche di responsabilità sociale richiedono in misura crescente agli Stati una guida su come evitare di contribuire a ledere i diritti umani in tali difficili contesti. A tale fine, sono necessarie strategie innovative e pratiche. In particolare, è importante prestare attenzione ai rischi connessi ai fenomeni di violenza sessuale e di genere, che sono particolarmente frequenti durante il conflitto.*

*È importante che tutti gli Stati intervengano su siffatte problematiche il prima possibile e comunque prima di un loro aggravamento. Nelle aree affette da conflitto lo Stato "ospite" può essere incapace di proteggere adeguatamente i diritti umani a causa della carenza di controlli efficaci. Se delle imprese transnazionali sono coinvolte, i loro Stati "di origine" svolgono un ruolo importante nel fornire assistenza sia a tali enti, sia agli Stati ospiti, al fine di garantire che le imprese non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani, mentre gli Stati confinanti possono anch'essi fornire un ulteriore e importante sostegno.*

*Per assicurare la massima coerenza delle politiche e per fornire alle imprese l'assistenza necessaria in tali circostanze, è necessario che gli Stati di origine favoriscano la più stretta cooperazione tra le loro agenzie di assistenza allo sviluppo, i ministeri per gli affari esteri e quelli per il commercio e le istituzioni di finanziamento all'esportazione, sia nelle rispettive capitali, sia nelle loro sedi diplomatiche, e tra tali agenzie e gli attori di Governo dello Stato ospite; essi possono inoltre sviluppare degli indicatori di allerta per avvisare le agenzie di governo e le stesse imprese segnalando l'emergere di problemi; infine essi devono trarre tutte le conseguenze nel caso in cui le imprese si rifiutino di cooperare in questi contesti, incluso il diniego o la revoca del sostegno o dei servizi pubblici esistenti oppure, laddove ciò non risulti possibile, rifiutandoli per il futuro.*

*Gli Stati dovrebbero avvisare le imprese del maggiore rischio di coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani in aree affette da conflitto. Essi dovrebbero verificare se le loro politiche, leggi, regolamenti e misure di applicazione intervengano efficacemente sul tale rischio, anche attraverso l'applicazione di norme che impongono alle imprese l'esercizio della due diligence in materia di diritti umani. Qualora emergano delle lacune, gli Stati dovrebbero adottare le misure necessarie per affrontarle. A tal fine gli Stati possono valutare l'introduzione della responsabilità civile, amministrativa o penale a carico delle imprese che abbiano sede o che operino nel territorio e/o nella giurisdizione dello Stato e che si rendano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che vi contribuiscano in qualsiasi altro modo. Gli Stati inoltre dovrebbero valutare il ricorso a strategie multilaterali volte a prevenire e a contrastare tali atti, e a dare il loro sostegno a iniziative collettive efficaci.*

*Tutte queste misure vanno ad aggiungersi agli obblighi che sussistono sugli Stati in base al diritto internazionale umanitario nel corso di situazioni di conflitto armato e in base al diritto penale internazionale.*

## ASSICURARE LA COERENZA DELLE POLITICHE

**8. Gli Stati dovrebbero assicurare che i ministeri, le agenzie statali e le altre istituzioni pubbliche che sono in grado di influenzare la condotta delle imprese siano a conoscenza degli obblighi che gravano sugli Stati in materia di diritti umani e li osservino nel corso dell'esecuzione dei rispettivi mandati, fra l'altro fornendo alle stesse imprese le informazioni, la formazione e il sostegno necessari a tal fine.**

### *Commentario*

*Non esiste alcuna inconciliabile dicotomia tra gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e le leggi e le politiche che essi adottano e che influiscono sulla condotta delle imprese. Tuttavia, in certi momenti gli Stati sono costretti a compiere delicate operazioni di bilanciamento per riconciliare differenti necessità sociali. In tali situazioni per trovare il giusto equilibrio è necessario che gli Stati adottino un approccio di ampio respiro per gestire l'agenda politica su imprese e diritti umani, finalizzato ad assicurare la coerenza verticale e orizzontale della politica interna.*

*La coerenza verticale implica che gli Stati si dotino delle politiche, leggi e procedure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi discendenti dalle norme internazionali in materia di diritti umani. La coerenza orizzontale invece esige che si dia il giusto supporto e la giusta dotazione alle istituzioni e alle agenzie nazionali che, sia a livello nazionale sia a livello locale, influiscono sulla condotta delle imprese – incluse quelle che si occupano di diritto societario e della regolamentazione dei mercati mobiliari, di investimenti, del credito e dell'assicurazione all'esportazione, del commercio e del lavoro – in modo tale che siano informate e agiscano secondo modalità compatibili con gli obblighi che pendono sui Governi in materia di diritti umani.*

**9. Gli Stati dovrebbero mantenere un adeguato margine d'azione per soddisfare i propri obblighi in materia di diritti umani quando perseguono degli obiettivi politici a carattere commerciale con altri Stati o con delle imprese, come avviene ad esempio attraverso i trattati o i contratti di investimento.**

### *Commentario*

*Gli accordi economici conclusi dagli Stati, sia con altri Stati, sia con imprese – come avviene ad esempio nei trattati bilaterali sugli investimenti, negli accordi di libero scambio o nei contratti relativi a progetti di investimento – creano opportunità economiche per gli Stati. Tali accordi, tuttavia, possono incidere anche sulle politiche interne dei Governi. Ad esempio, le disposizioni contenute in un accordo internazionale sugli investimenti possono impedire la piena applicazione di nuove norme sui diritti umani da parte di uno Stato, oppure esporlo a procedure arbitrali internazionali vincolanti nel caso in cui essi adottino tali nuove norme. Gli Stati dovrebbero quindi assicurarsi di conservare un adeguato margine di azione politica e regolamentare per assicurare la salvaguardia dei diritti umani nel quadro di tali accordi, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione degli investitori.*

**10. Gli Stati, quando agiscono in qualità di membri di istituzioni multilaterali che trattano questioni di carattere commerciale, dovrebbero:**

- a) cercare di garantire che queste istituzioni non restringano la capacità degli Stati membri di soddisfare l'obbligo di proteggere, né impediscano alle imprese di rispettare i diritti umani;**
- b) incoraggiare queste istituzioni, nel quadro del loro mandato e delle loro capacità, di promuovere il rispetto da parte delle imprese per i diritti umani, e, quando richieste, di aiutare gli Stati ad adempiere il proprio obbligo di proteggere dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese, anche attraverso l'assistenza tecnica, il *capacity-building* e le attività di sensibilizzazione;**
- c) ispirarsi a questi Principi Guida per promuovere una comprensione comune dei problemi e facilitare la cooperazione internazionale nella gestione delle sfide derivanti dall'impatto sui diritti umani dalle attività delle imprese.**

*Commentario*

*Grande coerenza politica è necessaria anche a livello internazionale, ivi incluso quando gli Stati fanno parte di istituzioni multilaterali che trattano di questioni relative alle imprese, come ad esempio il commercio internazionale e le istituzioni finanziarie. Gli Stati conservano gli obblighi che discendono loro dalle norme internazionali sui diritti umani anche quando partecipano a tali istituzioni.*

*Le misure di capacity-building e di sensibilizzazione condotte attraverso tali istituzioni possono svolgere un ruolo essenziale nell'aiutare tutti gli Stati ad adempiere l'obbligo di proteggere, fra l'altro mediante la condivisione delle informazioni circa le sfide e sulle buone prassi, promuovendo così lo sviluppo di strategie maggiormente coerenti.*

*Un intervento collettivo attraverso le istituzioni multilaterali può aiutare gli Stati a raggiungere un maggior equilibrio con riguardo al rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, ma è importante che ciò avvenga attraverso l'innalzamento delle performances degli Stati che si trovano maggiormente in ritardo. La cooperazione tra Stati, istituzioni multilaterali e altre parti interessate può anch'essa svolgere un ruolo di particolare rilievo.*

*Questi Principi Guida costituiscono un comune punto di riferimento in proposito, e possono essere utilizzati quale utile base per lo sviluppo di un effetto d'insieme positivo che tenga conto dei ruoli e delle responsabilità specifiche di tutte le parti interessate.*

## II. LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI

### A. Principi fondativi

**11. Le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani. Questo significa che esse dovrebbero evitare di violare i diritti umani di altri e intervenire sugli impatti negativi sui diritti umani in cui esse siano coinvolte.**

#### *Commentario*

*La responsabilità di rispettare i diritti umani costituisce uno standard globale di condotta attesa per tutte le imprese, indipendentemente da dove esse operino. Questa responsabilità esiste indipendente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere i propri obblighi in materia di diritti umani, e non pregiudica in alcun modo tali obblighi. Essa inoltre va oltre il mero rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali che assicurano la protezione dei diritti umani.*

*Intervenire sugli impatti negativi sui diritti umani richiede l'adozione di misure adeguate per la loro prevenzione e mitigazione e, laddove necessario, per porvi rimedio.*

*Le imprese possono assoggettarsi a ulteriori impegni o avviare altre attività per sostenere e promuovere i diritti umani, che possono contribuire al godimento di tali diritti. Ciò, tuttavia, non compensa un mancato rispetto dei diritti umani nell'ambito delle loro operazioni.*

*Le imprese non dovrebbero compromettere la capacità degli Stati di adempiere i propri obblighi in materia di diritti umani, incluse le azioni che possano minare l'integrità dei procedimenti giudiziari.*

**12. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani si riferisce ai diritti umani internazionalmente riconosciuti – intesi, come minimo, come quelli espressi nella Carta Internazionale dei Diritti Umani e i principi concernenti i diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.**

#### *Commentario*

*Dal momento che le imprese possono avere un impatto praticamente sull'intero spettro dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, la loro responsabilità di rispettare riguarda tutti questi diritti. Nella pratica, alcuni diritti umani possono essere esposti a rischi maggiori di altri in particolari settori industriali o contesti e devono quindi essere oggetto di un'attenzione maggiore. Tuttavia poiché le situazioni sono in continuo cambiamento è necessario che tutti i diritti umani siano sottoposti a revisione periodica.*

*Un elenco ufficiale dei principali diritti umani internazionalmente riconosciuti è contenuto nella Carta Internazionale dei Diritti Umani (composta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dai principali strumenti che la codificano, ovvero il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali), unitamente ai principi relativi ai diritti fondamentali contenuti nelle otto principali convenzioni dell'ILO, come sanciti nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro. Sono questi i parametri di riferimento alla luce dei quali gli altri attori sociali valutano l'impatto delle attività delle imprese sui diritti umani. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani si distingue dalle questioni*

*relative alla responsabilità giuridica e alla sua attuazione, che in larga misura continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di diritto interno nelle giurisdizioni competenti.*

*A seconda delle circostanze, le imprese potrebbero dover prendere in considerazione l'adozione di standard supplementari. Ad esempio, le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani di individui appartenenti a gruppi specifici o a popolazioni meritevoli di attenzione particolare, qualora esse possano avere impatti negativi su siffatti diritti. A questo proposito gli strumenti delle Nazioni Unite hanno meglio definito i diritti dei popoli indigeni, quelli delle donne, quelli delle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, quelli dei bambini, quelli delle persone disabili, quelli dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Inoltre nelle situazioni di conflitto armato le imprese dovrebbero rispettare gli standard del diritto internazionale umanitario.*

### **13. La responsabilità di rispettare i diritti umani richiede che le imprese:**

**a) evitino di causare o contribuire agli impatti negativi sui diritti umani attraverso le proprie attività, e di intervenire su tali impatti quando si verificano;**

**b) cerchino di prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani direttamente collegati alle loro operazioni, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale, anche se esse non abbiano contribuito a tali impatti.**

#### *Commentario*

*Le imprese possono essere coinvolte in impatti negativi sui diritti umani sia tramite le proprie attività, sia in conseguenza dei propri rapporti commerciali con altre parti. Il Principio Guida 19 enuncia in maggiore dettaglio le modalità con cui le imprese possono intervenire su tali situazioni. Ai fini di questi Principi Guida, con il termine "attività" di un'impresa si devono intendere sia le azioni sia le omissioni; il termine "rapporti commerciali" deve essere inteso nel senso di includere i rapporti con i partner commerciali, i rapporti con gli enti della propria catena del valore e con qualunque altra entità statale o non statale direttamente collegata alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti o ai propri servizi.*

**14. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani si applica a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, dal settore, dal contesto operativo, dell'assetto proprietario e dalla loro struttura. Nondimeno, la portata e la complessità degli strumenti con cui le imprese adempiono tale responsabilità possono variare in base ai summenzionati fattori e al livello di gravità degli impatti negativi dell'impresa sui diritti umani.**

#### *Commentario*

*Gli strumenti attraverso i quali un'impresa adempie la propria responsabilità di rispettare i diritti umani saranno proporzionali, tra le altre cose, alla dimensione dell'impresa. Le piccole e medie imprese possono avere minori capacità e processi e strutture più informali rispetto alle imprese di maggiori dimensioni; conseguentemente le rispettive politiche e procedure possono assumere forme differenti. Tuttavia alcune piccole e medie imprese possono avere gravi impatti sui diritti umani; ciò richiederà l'adozione di misure corrispondenti indipendentemente dalla dimensione dell'impresa. La*

*gravità dell'impatto deve essere valutata in base alla sua portata, alla sua ampiezza e in base al suo grado di irreversibilità. Gli strumenti attraverso i quali un'impresa adempie le proprie responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani possono variare anche a seconda che questa svolga le proprie attività attraverso un gruppo di imprese oppure individualmente. Ciononostante, la responsabilità di rispettare i diritti umani si applica in modo completo e in misura uguale a tutte le imprese.*

**15. Per adempiere le proprie responsabilità di rispettare i diritti umani, le imprese dovrebbero dotarsi di politiche e processi appropriati alla loro dimensione e alle circostanze, inclusi:**

- a) l'impegno di politiche aziendali dirette a soddisfare le proprie responsabilità di rispettare i diritti umani;**
- b) un processo di *due diligence* sui diritti umani che permetta di identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi sui diritti umani e di rendere conto del modo con cui affrontano il problema;**
- c) Procedure che permettono di rimediare a qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che esse possono causare o al quale possono contribuire.**

#### *Commentario*

*Le imprese devono conoscere i diritti umani e mostrare di rispettarli, e non possono fare ciò se non hanno attivato specifiche politiche e procedure. I Principi da 16 a 24 danno delle maggiori indicazioni in proposito.*

## **B. Principi operativi**

### **IMPEGNO SULLE POLITICHE AZIENDALI**

**16. Come base per interiorizzare le proprie responsabilità di rispettare i diritti umani, le imprese dovrebbero esprimere il proprio impegno ad adempiere tale responsabilità attraverso una dichiarazione di intenti che:**

- a) sia approvata ai massimi livelli dell'impresa;**
- b) si basi su consulenze di esperti in materia interni e/o esterni;**
- c) definisca le aspettative dell'impresa in merito ai diritti umani attese dal personale, dai partner commerciali e dalle altre parti direttamente collegate alle proprie attività, ai propri prodotti o ai propri servizi;**
- d) sia di pubblico dominio e divulgata all'interno o all'esterno a tutto il personale, a tutti i partner commerciali e a tutte le altre parti interessate;**
- e) si traduca in politiche e in procedure operative che ne consentano l'integrazione in tutta l'impresa.**

### Commentario

*Il termine “dichiarazione” è utilizzato genericamente per descrivere qualsiasi strumento utilizzato da un’impresa per comunicare pubblicamente le sue responsabilità, impegni e aspettative.*

*Il livello di competenze necessario per garantire che tale dichiarazione sia costruita tenendo in conto tutti gli elementi necessari varierà a seconda della complessità delle attività dell’impresa. È possibile attingere a varie fonti di expertise, che possono includere le risorse online attendibili, i testi scritti, nonché la consultazione di esperti riconosciuti come tali.*

*La dichiarazione di intenti dovrebbe essere di pubblico dominio. Essa dovrebbe essere attivamente comunicata a tutti gli enti con cui l’impresa abbia un rapporto contrattuale, e agli altri che siano direttamente collegati con le sue attività, tra cui le forze di sicurezza dello Stato, gli investitori e, nel caso di attività che comportino rischi significativi per i diritti umani, agli attori suscettibili di essere danneggiati.*

*La comunicazione interna della dichiarazione e delle relative politiche e procedure dovrebbe evidenziarne gerarchia e il regime di responsabilità e dovrebbe essere sorretta dalla necessaria formazione del personale addetto alle pertinenti funzioni all’interno dell’impresa.*

*Proprio così come gli Stati hanno il dovere di adoperarsi per assicurare la coerenza delle rispettive politiche, allo stesso modo le imprese sono tenute a sforzarsi di raggiungere la massima coerenza possibile tra la responsabilità di rispettare i diritti umani e le politiche e procedure che reggono in senso ampio le loro attività e i loro rapporti d’affari. In via esemplificativa, questo include le politiche e procedure che stabiliscano incentivi finanziari e altri incentivi di produttività per il personale, le procedure in materia di approvvigionamento, le attività di lobbying nei casi in cui siano in gioco diritti umani.*

*Attraverso queste, e altre adeguate misure, la dichiarazione di intenti sarà interiorizzata a partire dall’alta dirigenza fino alla base dell’impresa attraverso l’intermediazione di tutte le sue funzioni: in caso contrario l’impresa corre il rischio di agire ignorando o in spregio dei diritti umani.*

### LA DUE DILIGENCE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

**17. Per poter identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi e per rendere conto del modo in cui tali impatti vengono affrontati, le imprese dovrebbero fare uso di *due diligence* con riguardo ai diritti umani. Si tratta di un processo che consiste nel valutare gli impatti effettivi e potenziali su tali diritti, nell’integrare i risultati di tale valutazione e darvi un seguito, nel monitoraggio delle misure adottate, e nel comunicare le misure adottate per contrastare tali impatti. La *due diligence* in materia di diritti umani:**

- a) ha ad oggetto gli impatti negativi sui diritti umani che l’impresa può causare o contribuire a causare attraverso le proprie attività o che possono essere direttamente collegati alle sue operazioni, ai suoi prodotti o servizi attraverso le proprie relazioni commerciali;**
- b) varierà in termini di complessità in base alla dimensione dell’impresa, al rischio di gravi impatti sui diritti umani, alla natura e al contesto delle sue operazioni;**

- c) dovrebbe essere esercitata in modo continuativo, poiché i rischi per i diritti umani possono cambiare nel tempo con l'evolvere delle attività e del contesto operativo dell'impresa.**

### *Commentario*

*Questo Principio definisce i parametri per esercitare la due diligence in materia di diritti umani, mentre i Principi da 18 a 21 ne analizzano più approfonditamente le componenti essenziali.*

*Con l'espressione rischi per i diritti umani si devono intendere i potenziali impatti negativi sui diritti umani dell'impresa. Gli impatti potenziali dovrebbero essere affrontati attraverso delle misure di prevenzione o di mitigazione, mentre gli impatti effettivi – ovvero quelli che si sono già verificati – dovrebbero essere oggetto di misure di rimedio (Principio 22).*

*La due diligence in materia di diritti umani può essere integrata nei sistemi generali di gestione del rischio d'impresa, a condizione che essa non si limiti semplicemente all'identificazione e gestione dei rischi rilevanti per l'impresa stessa, ma si estenda ai rischi cui sono esposti i titolari dei diritti.*

*L'esercizio della due diligence in materia di diritti umani dovrebbe essere avviata il prima possibile dall'inizio di una nuova attività o relazione, poiché i rischi per i diritti umani possono aumentare o essere mitigati già nel corso della fase di elaborazione dei contratti o di altri accordi e possono essere trasmessi attraverso la realizzazione di operazioni di fusione e di acquisizione.*

*Nel caso in cui la catena del valore delle imprese si componga di un gran numero di organismi, l'esercizio della due diligence sugli impatti negativi sui diritti umani per ciascun singolo componente di tale catena può risultare estremamente difficoltoso. In tal caso, è necessario che le imprese identifichino gli ambiti generali in cui il rischio di impatti negativi sui diritti umani sia particolarmente significativo, e questo sia in ragione del contesto operativo di determinati fornitori o clienti, sia in ragione di particolari operazioni, prodotti o servizi coinvolti, o per altre rilevanti considerazioni, assegnando di conseguenza la priorità a tali ambiti nello svolgimento della procedura di due diligence sui diritti umani.*

*Possono emergere questioni di complicità quando un'impresa contribuisce, o si ritiene che contribuisca, a impatti negativi sui diritti umani causati da altre parti. La complicità può avere sia un'accezione non giuridica, sia un'accezione giuridica. Dal punto di vista non giuridico, le imprese possono essere percepite quali "complici" degli atti di un'altra parte quando, a titolo di esempio, risulta che esse traggono vantaggio da una violazione commessa da tale parte.*

*Dal punto di vista giuridico, la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali proibisce la complicità nella commissione dei reati, e un certo numero di tali ordinamenti ammette la responsabilità penale delle imprese in tali fattispecie. Di norma, è possibile intentare una causa civile contro le imprese anche in base ad un suo presunto contributo alla realizzazione di un danno, e questo anche quando tali cause non potrebbero essere avviate dal punto di vista dei diritti umani. L'opinione maggioritaria esistente nella prassi giurisprudenziale di diritto penale internazionale è che per potersi avere complicità occorre che vi sia la consapevole assistenza pratica o l'incoraggiamento che comportino un effetto sostanziale nella commissione del reato.*

*La conduzione di un'adeguata due diligence sui diritti umani potrebbe aiutare le imprese ad affrontare azioni legali intentate contro di loro, in quanto consente alle stesse di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Ciononostante, le imprese che esercitino la due diligence non devono cadere nell'errore di ritenere che essa valga di per sé ad assolverle automaticamente e completamente da qualsiasi responsabilità per avere causato delle violazioni dei diritti umani o per avervi contribuito.*

**18. Per valutare i rischi riguardanti i diritti umani, le imprese dovrebbero identificare e valutare tutti gli impatti negativi sui diritti umani, effettivi o potenziali, in cui esse possano essere coinvolte sia attraverso le proprie attività sia attraverso le proprie relazioni commerciali. Tale processo dovrebbe:**

- a) attingere a competenze interne e/o esterne indipendenti in materia di diritti umani;**
- b) includere delle consultazioni effettive con i gruppi potenzialmente danneggiati e le altre parti interessate e ciò in funzione della dimensione dell'impresa, della natura e del contesto delle sue attività.**

#### *Commentario*

*La fase iniziale nell'esercizio della due diligence sui diritti umani consiste nell'identificare e nel valutare la natura degli impatti negativi sui diritti umani effettivi e potenziali in cui un'impresa può risultare coinvolta. Lo scopo consiste nel comprendere l'impatto specifico che un'impresa può avere su determinate persone, in un determinato contesto operativo. Normalmente tale processo include la valutazione della situazione dei diritti umani se possibile prima di avviare un'attività commerciale; l'identificazione dei potenziali soggetti lesi, catalogare gli standard e le problematiche in materia di diritti umani; una previsione delle modalità con cui la nuova attività e le relazioni commerciali ad essa associati possano comportare impatti negativi sui diritti umani dei soggetti identificati. Nel corso di tale processo è necessario che le imprese prestino un'attenzione particolare a qualunque impatto particolare sui diritti umani di individui appartenenti a quei gruppi o quelle popolazioni maggiormente esposte al rischio di vulnerabilità o di emarginazione, tenendo bene a mente i diversi rischi che incombono su donne e uomini.*

*Sebbene i processi di valutazione d'impatto sui diritti umani possano essere integrati all'interno di altri processi, quali ad esempio quelli relativi alla valutazione del rischio o alla valutazione dell'impatto sociale e ambientale, essi dovrebbero includere come parametro di riferimento tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti, dal momento che le imprese possono avere un potenziale impatto su tutti tali diritti.*

*Inoltre, giacché le situazioni in materia di diritti umani sono dinamiche, è necessario che le valutazioni degli impatti sui diritti umani siano esercitate ad intervalli regolari: prima dell'avvio di una nuova attività o di una nuova relazione commerciale, prima dell'adozione di una decisione importante o di modifiche nella conduzione delle attività (ad esempio ingresso in un mercato, lancio di un prodotto, cambiamento di politiche o cambiamenti di più vasta portata delle attività dell'impresa); oppure in risposta ai cambiamenti dell'ambiente operativo (ad esempio aumento delle tensioni sociali) o in previsione di questi cambiamenti; nonché periodicamente nel corso dell'intera durata di un'attività o di una relazione commerciale.*

*Per permettere alle imprese di valutare accuratamente i propri impatti sui diritti umani, è necessario che queste si adoperino al fine di prendere in considerazione le preoccupazioni dei potenziali soggetti interessati consultandoli direttamente, secondo modalità che tengano conto delle barriere linguistiche e di altri potenziali ostacoli ad un'effettiva partecipazione. Nei casi in cui siffatta consultazione non sia praticabile, le imprese dovrebbero valutare le possibili ragionevoli alternative, come ad esempio la consultazione di esperti indipendenti credibili, tra cui difensori dei diritti umani e altri rappresentanti della società civile.*

*La valutazione dell'impatto sui diritti umani fornisce dati utili per le fasi successive del processo di due diligence sui diritti umani.*

**19. Per prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani, le imprese dovrebbero integrare all'interno delle funzioni e dei processi aziendali i risultati derivanti dalle loro valutazioni di impatto e adottare le misure appropriate.**

**a) Un'integrazione efficace richiede:**

**(i) che la responsabilità di affrontare tali impatti sia assegnata al livello e alla funzione appropriata all'interno dell'impresa;**

**(ii) che il processo decisionale interno, l'allocazione delle risorse economiche e i meccanismi di supervisione permettano di adottare risposte efficaci a tali impatti;**

**b) Le misure appropriate possono variare:**

**i) a seconda che l'impresa causi l'impatto negativo o vi abbia contribuito, o sia implicata solamente perché l'impatto è collegato direttamente alle sue operazioni, prodotti o servizi in virtù di una relazione commerciale;**

**ii) in base all'estensione della sua influenza nell'affrontare tale impatto.**

#### *Commentario*

*L'integrazione orizzontale nell'impresa dei risultati specifici che scaturiscono dalla valutazione degli impatti sui diritti umani può dimostrarsi efficace solamente se l'impegno dell'azienda in materia di diritti umani sia stato adeguatamente interiorizzato in tutte le rilevanti funzioni dell'impresa. Ciò è necessario per garantire che i risultati della valutazione siano adeguatamente compresi, che ad essi sia assegnato il giusto peso, e che sia dato loro adeguato seguito.*

*Nel valutare gli impatti sui diritti umani, le imprese devono soffermarsi sia sugli impatti negativi effettivi, sia su quelli potenziali. Gli impatti potenziali dovrebbero essere prevenuti o mitigati attraverso l'integrazione orizzontale dei risultati in tutta l'impresa, mentre gli impatti effettivi – che si sono già verificati – dovrebbero essere oggetto di misure di rimedio (Principio 22).*

*Nel caso in cui un'impresa causi o possa causare un impatto negativo sui diritti umani, essa dovrebbe adottare le misure necessarie per far cessare tale impatto o prevenirlo.*

*Nel caso in cui un'impresa contribuisca o possa contribuire ad un impatto negativo sui diritti umani, essa dovrebbe adottare le misure per far cessare o prevenire il suo contributo, ricorrendo alla propria influenza per mitigare l'impatto residuo nella massima misura possibile. Tale influenza è considerata sussistente laddove un'impresa disponga della capacità di imprimere un cambiamento alle pratiche illegittime di un ente che causa il danno.*

*Più complessa è la situazione in cui un'impresa non abbia contribuito ad un impatto negativo sui diritti umani, ma tale impatto sia comunque direttamente collegato alle sue attività, prodotti o servizi tramite le sue relazioni commerciali con un altro ente. In tale situazione, tra i fattori di cui tenere conto per stabilire le azioni appropriate vanno citati l'influenza dell'impresa sull'ente in questione, l'importanza della relazione commerciale per l'impresa stessa, la gravità dell'abuso e la possibilità che l'interruzione della relazione con l'ente in questione comporti, di per sé, degli impatti negativi sui diritti umani.*

*Quanto più complessa è la situazione e le sue implicazioni sui diritti umani, tanto maggiore sarà la necessità che l'impresa ricorra alla consulenza di un esperto indipendente nel decidere le modalità di risposta.*

*Se l'impresa ha l'influenza per prevenire o mitigare l'impatto negativo, la dovrebbe esercitare. E qualora sia priva di tale influenza, possono esserci mezzi a sua disposizione per accrescerla. L'influenza di un'impresa può essere aumentata, ad esempio, offrendo misure di capacity-building o altri incentivi all'ente in questione, oppure attraverso la collaborazione con altri attori.*

*Vi sono situazioni in cui un'impresa non dispone dell'influenza per prevenire o mitigare gli impatti negativi e non è in grado di incrementarla. In tale circostanza l'impresa dovrebbe valutare l'eventualità di porre fine alla relazione commerciale, tenendo conto di valutazioni attendibili circa gli impatti negativi sui diritti umani che una tale scelta potrebbe comportare.*

*Nel caso in cui la relazione commerciale sia di importanza "cruciale" per l'impresa, la sua interruzione pone ulteriori sfide. Una relazione d'affari può essere considerata cruciale quando essa garantisce un prodotto o un servizio essenziale per l'attività dell'impresa, e per i quali non esiste nessun'altra ragionevole alternativa di approvvigionamento. In questo caso è necessario considerare la gravità dell'impatto negativo sui diritti umani: più grave è l'abuso, più rapidamente l'impresa dovrà procedere all'attuazione dei necessari correttivi prima di decidere se porre fine alla relazione commerciale. Ad ogni modo, fintanto che dura l'abuso e l'impresa prosegue la relazione commerciale, essa dovrebbe comunque essere in grado di dimostrare di avere intrapreso gli sforzi necessari per mitigare l'impatto ed essere pronta ad accettare qualsiasi conseguenza – reputazionale, finanziaria o legale – discendente dalla prosecuzione della relazione.*

**20. Per verificare se gli impatti sui diritti umani vengano affrontati, le imprese dovrebbero monitorare l'efficacia delle misure adottate a tale fine. Tale monitoraggio dovrebbe:**

**a) fondarsi su indicatori qualitativi e quantitativi appropriati;**

**b) utilizzare le informazioni e le valutazioni provenienti da fonti sia interne sia esterne, incluse le parti in causa interessate.**

#### *Commentario*

*Il monitoraggio dell'efficacia delle misure è necessario affinché l'impresa possa verificare la corretta attuazione delle politiche in materia di diritti umani, se essa ha risposto con efficacia agli impatti negativi identificati e al fine di promuovere il miglioramento continuo. Le imprese dovrebbero compiere sforzi particolari per controllare l'efficacia delle misure adottate relativamente agli impatti nei confronti di individui appartenenti a gruppi o popolazioni a maggiore rischio di vulnerabilità o di emarginazione.*

*Tale monitoraggio dovrebbe essere integrato nelle relative procedure di rendicontazione interna. Le imprese possono utilizzare strumenti già in uso per altri fini. Ciò può includere, ad esempio, i cosiddetti contratti di performance e di analisi delle prestazioni, sondaggi e misure di audit, utilizzando all'occorrenza dati disaggregati per genere. I meccanismi operativi di reclamo possono inoltre fornire un feedback importante da parte dei soggetti direttamente interessati circa l'efficacia della due diligence sui diritti umani condotta dall'impresa (vedere il Principio 29).*

**21. Per rendere conto del modo con cui affrontano i loro impatti negativi sui diritti umani, le imprese dovrebbero essere pronte a comunicare questo all'esterno, in particolare quando specifiche preoccupazioni sono sollevate da o per conto delle parti in causa interessate. Le imprese, le cui attività o il cui contesto operativo evidenzino rischi di gravi impatti sui diritti umani, dovrebbero adottare misure di reporting formale sul modo con cui intendono farvi fronte. In ogni caso, le comunicazioni dovrebbero:**

**a) avere una struttura e una frequenza che rifletta il tipo d'impatto sui diritti umani dell'impresa ed essere accessibili al pubblico al quale esse sono dirette;**

**b) fornire informazioni che siano sufficienti a valutare l'adeguatezza delle misure adottate dall'impresa per affrontare l'impatto sui diritti umani;**

**(c) non porre a loro volta rischi per i soggetti in causa interessati, per il personale o per le prescrizioni legittime in materia di riservatezza commerciale.**

#### *Commentario*

*La responsabilità di rispettare i diritti umani impone che le imprese istituiscano politiche e procedure attraverso le quali esse possano di volta in volta conoscere i diritti umani e dimostrare di rispettarli in pratica. Per fornire tale dimostrazione occorre una buona comunicazione che garantisca un certo grado di trasparenza e di responsabilità nei confronti di individui o gruppi suscettibili di essere coinvolti o di altre parti interessate, ivi compresi gli investitori.*

*La comunicazione può assumere modalità diverse, tra cui incontri personali, dialoghi online, consultazioni con le parti interessate, misure di reporting formale. Le stesse modalità di redazione di tali rapporti sono oggetto di evoluzione, dalle tradizionali relazioni annuali, ai rapporti di sostenibilità e di responsabilità sociale, fino ad includere aggiornamenti online e relazioni integrate di carattere finanziario e non finanziario.*

*Il reporting formale da parte delle imprese è atteso soprattutto quando sussistano rischi di gravi impatti sui diritti umani, sia quando ciò sia dovuto alla natura delle attività dell'impresa sia quando ciò dipenda dal contesto operativo. Tali documenti dovrebbero avere ad oggetto temi e indicatori utili per descrivere le modalità con cui le imprese identificano e affrontano gli impatti negativi sui diritti umani. Una verifica indipendente degli strumenti di reporting sui diritti umani può rafforzarne i contenuti e l'attendibilità. L'utilizzo di indicatori specifici per settore può fornire ulteriori dettagli utili.*

## **MISURE DI RIMEDIO**

**22. Nel caso in cui abbiano accertato di aver causato o contribuito a causare impatti negativi, le imprese dovrebbero prevedere delle misure di rimedio o cooperare a tale fine tramite procedure legittime.**

#### *Commentario*

*Anche se l'impresa applica le migliori politiche e le migliori prassi, essa può comunque essere causa di, o contribuire a, un impatto negativo sui diritti umani che non si è potuto prevedere o impedire.*

*Qualora un'impresa identifichi una tale situazione, sia che ciò avvenga attraverso i processi interni di due diligence sui diritti umani o attraverso altri strumenti, la sua*

*responsabilità di rispettare i diritti umani richiede che essa si impegni attivamente a porvi rimedio, sia direttamente, sia in cooperazione con altri attori. I meccanismi di reclamo di tipo operativo destinati ai soggetti suscettibili di essere lesi dalle attività dell'impresa possono costituire un efficace misura di rimedio, a condizione che essi soddisfino determinati criteri fondamentali, come quelli indicati nel Principio 31.*

*Laddove degli impatti negativi si sono verificati, ed essi non sono stati causati dall'impresa, o l'impresa non vi ha contribuito, ma tali impatti risultano direttamente collegati con le sue attività, prodotti o servizi tramite una relazione commerciale, la responsabilità di rispettare i diritti umani non impone che sia l'impresa stessa a prevedere delle misure di rimedio, anche se l'impresa può giocare un ruolo a tale scopo.*

*Alcune situazioni, in particolare quelle riguardanti la presunta commissione di crimini, di norma richiedono una cooperazione con i meccanismi giudiziari.*

*Il Capitolo III concernente l'accesso alle misure di rimedio, contiene delle indicazioni supplementari circa i meccanismi attraverso i quali possono essere invocate misure di rimedio, incluse quelle cui ricorrere quando viene contestato impatti negativi sui diritti umani.*

## **QUESTIONI RELATIVE AL CONTESTO**

### **23. In tutti i contesti, le imprese dovrebbero:**

**a) conformarsi a tutte le norme applicabili e rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti, ovunque esse operino;**

**b) cercare le modalità per onorare i principi sui diritti umani internazionalmente riconosciuti quando si trovino dinanzi ad obblighi contraddittori;**

**c) considerare il rischio di causare o contribuire a causare gravi violazioni dei diritti umani come una questione di rispetto della legalità, indipendentemente da dove esse svolgano la propria attività.**

### *Commentario*

*Sebbene determinati Paesi e particolari contesti locali possano incidere sui rischi in materia di diritti umani relativi alle attività e alle relazioni commerciali dell'impresa, tutte le imprese hanno comunque la stessa responsabilità di rispettare i diritti umani, indipendentemente da dove svolgano le proprie attività. Quando il contesto nazionale renda impossibile soddisfare pienamente tale responsabilità, le imprese sono tenute al rispetto degli standard sui diritti umani internazionalmente riconosciuti nella misura massima possibile in base alle circostanze, ed essere in grado di dimostrare gli sforzi compiuti a tale fine.*

*Alcuni contesti operativi, quali ad esempio le aree affette da conflitto, aumentano il rischio che le imprese si rendano complici di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da altri attori (ad esempio forze di sicurezza). Le imprese dovrebbero considerare siffatto rischio come una questione di rispetto della legalità, e ciò a maggior ragione quando si consideri il processo di ampliamento del campo della responsabilità giuridica delle imprese attribuibile in base ad azioni civili extraterritoriali, e in seguito al recepimento delle disposizioni dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale negli ordinamenti che prevedono la responsabilità penale delle imprese. In aggiunta gli amministratori, i quadri e i dipendenti delle imprese possono essere soggetti a responsabilità individuale per gli atti che comportino gravi violazioni dei diritti umani.*

*In contesti complessi come quelli a cui si è fatto riferimento le imprese dovrebbero assicurare che il loro comportamento non determini un aggravamento della situazione. Nel valutare le migliori misure da adottare, è bene che le imprese si avvalgano non solo di esperti e di consultazioni intersettoriali interne all'impresa, ma anche che consultino esperti esterni indipendenti e credibili, inclusi i rappresentanti di Governi, società civile e istituzioni nazionali sui diritti umani, e le pertinenti iniziative multi-stakeholder.*

**24. Nel caso in cui sia necessario assegnare un ordine di priorità alle azioni volte ad affrontare gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani, le imprese dovrebbero innanzitutto attivarsi per prevenire e mitigare gli impatti più gravi, oppure quelli che rischiano di diventare irrimediabili a causa di una risposta ritardata.**

*Commentario*

*Per quanto le imprese dovrebbero affrontare tutti gli impatti negativi sui diritti umani, non è sempre possibile farlo simultaneamente. In assenza di specifiche indicazioni di tipo giuridico, se è necessario assegnare un ordine di priorità è importante che le imprese partano da quegli impatti sui diritti umani più gravi, riconoscendo che un ritardo nell'intervento li potrebbe rendere irrimediabili.*

*In siffatto contesto quella di gravità non è una nozione assoluta, piuttosto essa va messa in relazione con gli altri impatti sui diritti umani identificati dall'impresa.*

## II. L'ACCESSO ALLE MISURE DI RIMEDIO

### A. Principio fondativo

**25. Come parte del proprio obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute nell'ambito delle attività delle imprese, gli Stati devono adottare le misure idonee al fine di garantire, attraverso strumenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri strumenti appropriati, che nei casi in cui tali violazioni abbiano luogo sul proprio territorio e/o sotto la propria giurisdizione, i soggetti danneggiati abbiano accesso a rimedi effettivi.**

#### *Commentario*

*Se gli Stati non adottano le misure appropriate per investigare, punire e rimediare le violazioni dei diritti umani compiute nel corso delle attività delle imprese una volta che esse si siano verificate, l'obbligo di protezione che grava su di essi ne risulta indebolito o addirittura svuotato di significato.*

*L'accesso a un rimedio effettivo presenta sia problemi di ordine procedurale sia problemi di ordine sostanziale. I rimedi garantiti dai meccanismi di reclamo di cui alla presente sezione possono assumere diverse forme nel merito, il cui obiettivo consiste, in linea generale, nel controbilanciare o nel porre rimedio a qualsiasi lesione dei diritti umani. Le misure di rimedio possono includere la presentazione di scuse, una restituzione, un ripristino dello status quo, indennizzi finanziari o non finanziari e sanzioni punitive (penali o amministrative, quali ammende e simili), e inoltre la prevenzione del danno attraverso, ad esempio, ingiunzioni o garanzie di non-ripetizione. Le procedure concernenti le misure di rimedio dovrebbero essere imparziali, a prova di corruzione e al riparo da tentativi di natura politica atti a influenzarne l'esito.*

*Ai sensi dei presenti Principi Guida, per reclamo si deve intendere la denuncia di ciò che è percepito come un'ingiustizia da parte di un individuo o di un gruppo di persone convinti della fondatezza delle proprie pretese, in base alla legge, a un contratto, a delle promesse, implicite o esplicite, a una prassi consuetudinaria o in base a ciò che è considerato giusto da parte delle comunità danneggiate. L'espressione meccanismo di reclamo è utilizzata per descrivere qualsiasi procedura standardizzata, di natura statale oppure non-statale, giudiziaria o non-giudiziaria, attraverso la quale è possibile denunciare e fare ricorso contro la violazione dei diritti umani commessa da parte di imprese.*

*I meccanismi di reclamo a carattere statale possono essere amministrati da un'istituzione o un organo dello Stato, oppure da un organismo indipendente in virtù di una legge o della Costituzione. Tali meccanismi possono essere di natura giudiziaria o non-giudiziaria. In alcuni meccanismi i soggetti lesi possono essere direttamente coinvolti ai fini della richiesta di risarcimento, mentre in altri meccanismi un intermediario lo fa al loro posto. In via esemplificativa basti citare i tribunali (penali e civili), i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i Punti di Contatto Nazionali istituiti nell'ambito delle Linee Guida per le imprese multinazionali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i mediatori, e gli altri uffici pubblici di reclamo.*

*Per garantire l'accesso alle misure di rimedio in caso di violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese, gli Stati devono facilitare la loro conoscenza e comprensione presso l'opinione pubblica, le modalità di accesso da esse previste; gli Stati devono prestare altresì il necessario supporto (finanziario o tecnico).*

*I meccanismi di reclamo giudiziari e non-giudiziari a carattere statale dovrebbero costituire le fondamenta di un più ampio sistema di rimedi. All'interno di tale sistema i*

*meccanismi di reclamo di tipo operativo possono offrire delle iniziali vie di ricorso e di risoluzione delle controversie. A loro volta, i meccanismi di reclamo di tipo operativo a carattere statale possono essere completati o rinforzati attraverso le funzioni correttive esistenti presso le iniziative congiunte e presso i meccanismi internazionali e regionali di protezione dei diritti umani. Ulteriori indicazioni circa siffatti meccanismi sono rinvenibili nei Principi Guida da 26 a 31.*

## **B. Principi operativi**

### **MECCANISMI GIUDIZIARI STATALI**

**26. Gli Stati dovrebbero adottare misure adeguate volte a garantire l'effettività dei meccanismi giudiziari nazionali applicabili alle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese, e valutare inoltre le modalità per ridurre gli ostacoli legali, pratici e di ogni altro tipo altre che possano comportare l'impossibilità di accedere alle misure di rimedio.**

#### *Commentario*

*L'esistenza di meccanismi giudiziari effettivi costituisce la condicio sine qua non per garantire l'accesso alle misure di rimedio. La capacità di tali meccanismi di contrastare gli abusi dei diritti umani commessi dalle imprese dipende dalla loro imparzialità, integrità e dalla loro capacità di garantire un equo procedimento.*

*Gli Stati dovrebbero assicurare di non frapporre ostacoli alla possibilità presentare dei ricorsi ai tribunali per delle questioni legittime in situazioni in cui il ricorso giudiziario rappresenta un elemento essenziale per accedere alle misure di rimedio o laddove non sussistano altre possibilità di ricorso effettivo. Essi dovrebbero inoltre assicurare che il corso della giustizia non sia inficiato da fenomeni di corruzione nelle procedure giudiziarie, che i tribunali siano al riparo dalle pressioni di carattere economico e politico esercitate da funzionari statali o da attori economici e che non sia fatto ostacolo alle legittime e pacifiche attività dei difensori dei diritti umani.*

*Ostacoli di carattere giuridico che possono impedire l'esame di casi legittimi di violazioni dei diritti umani da parte delle imprese emergono, ad esempio, quando:*

- *le modalità con cui la responsabilità giuridica è ripartita tra i membri di un gruppo d'impresa in base al diritto penale e al diritto civile interno permettono di evitare la corretta attribuzione delle responsabilità;*
- *ai ricorrenti sia negata giustizia nello Stato ospite e a essi non sia garantito accesso ai tribunali dello Stato di origine indipendentemente dalla fondatezza del ricorso;*
- *certi gruppi come, ad esempio, le popolazioni indigene e i migranti, non possono avere accesso a un livello di protezione giuridica dei diritti umani loro garantiti equivalente a quello garantito al resto della popolazione.*

*Ostacoli di carattere pratico e procedurale all'accesso ai rimedi giudiziari possono emergere, ad esempio, quando:*

- *i costi inerenti al deposito di un ricorso siano superiori a quelli applicati per impedire la presentazione di ricorsi manifestamente infondati, e/o essi non possano essere ridotti a dei livelli ragionevoli attraverso il sostegno del Governo, attraverso meccanismi "fondati sul mercato" (quali ad esempio l'assicurazione legale e la fissazione di tabelle sulle spese legali) o altri mezzi;*

- i ricorrenti riscontrino difficoltà nell'ottenere una rappresentanza legale a causa della mancanza di risorse o di altri incentivi che inducano gli avvocati a fornire le proprie prestazioni professionali anche in tale ambito;
- le possibilità di riunire i ricorsi o di consentire azioni di gruppo (come, ad esempio, le class-action o altre azioni collettive) sono insufficienti e ciò impedisca l'accesso a un rimedio efficace per i singoli ricorrenti;
- i pubblici ministeri siano privi delle risorse, dell'expertise e del supporto necessari per onorare gli obblighi gravanti sullo Stato di investigare sulla partecipazione di individui o imprese sulla commissione di crimini collegati ai diritti umani.

Molti dei summenzionati ostacoli sono il risultato oppure sono aggravati dagli squilibri che normalmente esistono tra le parti di controversie relative alla violazione dei diritti umani da parte di imprese, e ciò sia dal punto di vista delle risorse finanziarie, sia dal punto di vista dell'accesso all'informazione e all'expertise, sia dal punto di vista dell'accesso alle consulenze. Inoltre, i soggetti appartenenti a gruppi o a popolazioni a maggiore rischio di vulnerabilità o emarginazione, devono far fronte spesso a ulteriori ostacoli di natura culturale, sociale, fisica e finanziaria, nell'accesso, nell'utilizzo e nel trarre beneficio da siffatti meccanismi. Ciò può avvenire sia a causa di fenomeni di discriminazione attiva, oppure sia come conseguenza fortuita delle modalità con cui i meccanismi giudiziari sono concepiti e funzionano. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata, pertanto, ai diritti e alle specifiche necessità di tali gruppi o popolazioni in ciascuna fase del processo di rimedio: accesso, procedure ed esito.

#### MECCANISMI STATALI DI RECLAMO A CARATTERE NON-GIUDIZIARIO

**27. Gli Stati dovrebbero garantire meccanismi di reclamo a carattere non-giudiziario effettivi e appropriati, oltre ai meccanismi giudiziari, come parte di un più ampio sistema statale di meccanismi di rimedio alle violazioni dei diritti umani compiuti nell'ambito delle attività delle imprese.**

#### *Commentario*

I meccanismi amministrativi, legislativi e altri procedimenti di tipo non-giudiziario svolgono un ruolo essenziale nell'integrare e completare i meccanismi giudiziari. Anche laddove i sistemi giudiziari siano effettivi e dotati di adeguate risorse, essi non possono farsi carico dell'onere di intervenire su tutte le presunte violazioni; inoltre, i rimedi giudiziari non sono sempre necessari, né essi rappresentano sempre e comunque il migliore approccio per tutti i ricorrenti.

Le lacune nella previsione di rimedi da utilizzare per le violazioni dei diritti umani da parte di imprese possono essere colmate, quando appropriato, ampliando il mandato dei meccanismi non-giudiziari esistenti e/o aggiungendone di nuovi. Ciò può avvenire attraverso meccanismi basati sulla mediazione, su procedimenti arbitrali oppure su altre procedure compatibili con il rispetto dei diritti e culturalmente appropriate – oppure una combinazione di tali meccanismi – e ciò in base alle questioni in oggetto, all'eventuale presenza in gioco di interessi pubblici e alle potenziali necessità delle parti. Affinché siano effettivi tali meccanismi dovrebbero soddisfare i criteri di cui al Principio 31.

Le istituzioni nazionali sui diritti umani possono svolgere un ruolo particolarmente importante a tale riguardo.

Analogamente a quanto avviene per i meccanismi giudiziari, è necessario che gli Stati prendano in considerazione le modalità per intervenire sugli squilibri eventualmente esistenti tra le parti di una controversia relativa alle violazioni dei diritti umani

*commesse dalle imprese, e su qualsiasi altro ostacolo che si frapponga all'accesso da parte di individui appartenenti a quei gruppi o quelle popolazioni a maggiore rischio di vulnerabilità o di emarginazione.*

#### MECCANISMI DI RECLAMO A CARATTERE NON-STATALE

**28. Gli Stati dovrebbero valutare le modalità volte ad agevolare l'accesso ad effettivi meccanismi di reclamo a carattere non-statale in relazione alle violazioni dei diritti umani compiuti nell'ambito delle attività delle imprese.**

##### *Commentario*

*Una categoria dei meccanismi di reclamo a carattere non-statale comprende i meccanismi gestiti da un'impresa – da sola o insieme alle parti interessate –, da un'associazione di categoria o da gruppi multi-stakeholder. Si tratta di meccanismi non giudiziari, che possono fare ricorso a procedure arbitrali, oppure basate sul dialogo, o altra tipologia di procedimenti che siano culturalmente adeguati e che rispettino i diritti umani. Siffatti meccanismi possono offrire particolari vantaggi, quali ad esempio la rapidità nell'accesso e nella riparazione, costi ridotti e/o una portata transnazionale.*

*Un'altra categoria include gli organismi regionali e internazionali in materia di diritti umani. Tali istituzioni hanno trattato molto spesso le problematiche concernenti la violazione da parte degli Stati dell'obbligo di rispettare i diritti umani, cui essi sono vincolati ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani. Tuttavia alcuni di essi si sono anche pronunciati con riguardo a quei casi in cui gli Stati abbiano omesso di adempiere l'obbligo di proteggere i diritti umani dalle interferenze provenienti dalle attività delle imprese.*

*Gli Stati possono svolgere un ruolo utile nel diffondere la conoscenza di tali opzioni, o nel facilitarne l'accesso, in aggiunta ai meccanismi istituiti direttamente dagli Stati stessi.*

**29. Per un rapido esame dei reclami e per garantire immediatamente dei rimedi, le imprese dovrebbero istituire, o prendere parte, a meccanismi effettivi di reclamo di tipo operativo utilizzabili dagli individui e dalle comunità eventualmente danneggiate.**

##### *Commentario*

*I meccanismi di reclamo di tipo operativo sono direttamente fruibili da parte di singoli individui e comunità che possono subire un impatto negativo dalle attività di un'impresa. Tali meccanismi sono normalmente gestiti dalle imprese, da sole oppure in collaborazione con terzi, tra cui le rilevanti parti interessate. Essi possono anche essere assicurati attraverso il ricorso a un ente o a un esperto esterno gradito da entrambe le parti. Tali meccanismi non impongono che il ricorrente esaurisca preventivamente altre vie di ricorso. Essi possono domandare direttamente all'impresa di valutare la questione e richiedere di porre rimedio a qualsiasi danno cagionato.*

*I meccanismi di reclamo di tipo operativo svolgono due funzioni chiave per quanto riguarda la responsabilità di rispettare i diritti umani che grava sulle imprese.*

- *Innanzitutto, tali meccanismi aiutano le imprese a identificare gli impatti negativi sui diritti umani come parte del processo di due diligence aziendale in materia di diritti umani. Ciò avviene attraverso la possibilità offerta alle parti toccate dall'attività d'impresa di sollevare le proprie preoccupazioni quando esse ritengano di essere oggetto di un impatto negativo, o ritengono di poterlo divenire. Attraverso l'analisi delle tendenze e delle caratteristiche dei reclami le imprese possono identificare i problemi sistemici e adeguare conseguentemente le rispettive prassi.*

- *In secondo luogo, tali meccanismi permettono alle imprese di esaminare i reclami, una volta identificati, e di intervenire sugli impatti negativi in modo rapido e diretto, evitando così un aggravarsi dei danni e un aumento dei reclami.*

*Tali meccanismi non richiedono che ai fini del deposito del reclamo sia necessario che esso verta su di una presunta violazione dei diritti umani, bensì essi sono diretti in particolare a indentificare qualsiasi legittima preoccupazione da parte di coloro che potrebbero doverne soffrire le conseguenze. Se tali preoccupazioni non sono identificate e se non sono oggetto di un adeguato intervento con il trascorrere del tempo esse possono essere fonte di controversie e di violazioni dei diritti umani ben più gravi.*

*I meccanismi di reclamo di tipo operativo dovrebbero rispettare determinati criteri se si vuole garantirne l'effettività in concreto (Principio 31). Tali criteri possono essere soddisfatti attraverso un ampio ventaglio di meccanismi di reclamo che variano in base alla portata, le risorse, il settore, la cultura o altri parametri dei bisogni da soddisfare.*

*I meccanismi di reclamo di tipo operativo possono completare il più ampio processo di partecipazione delle parti interessate e quelli attinenti alla contrattazione collettiva, ma non possono sostituirsi a nessuno di essi. Tali meccanismi, pertanto, non dovrebbero quindi essere impiegati per svilire il ruolo delle organizzazioni sindacali legittime nelle vertenze del lavoro, né per precludere l'accesso a meccanismi di denuncia giudiziari o ad altri meccanismi non-giudiziari.*

**30. Le iniziative settoriali, quelle *multi-stakeholder* e altre iniziative congiunte che sono basate sul rispetto delle norme in materia di diritti umani dovrebbero fare in modo che siano disponibili degli effettivi meccanismi di reclamo.**

#### *Commentario*

*Sempre più spesso le norme sui diritti umani sono richiamate delle dichiarazioni di intenti adottate da iniziative settoriali, multi-stakeholder e da altre iniziative congiunte attraverso codici di condotta, standard di performance, accordi quadro globali tra organizzazioni sindacali, imprese transnazionali e iniziative simili.*

*Queste iniziative congiunte dovrebbero garantire la disponibilità di meccanismi effettivi mediante i quali le parti lese o i loro legittimi rappresentanti possano sollevare le proprie preoccupazioni quando esse hanno motivo di ritenere che gli impegni in questione non siano stati soddisfatti. In assenza di tali meccanismi, la legittimità di tali iniziative potrebbe essere messa in discussione. Inoltre, siffatti meccanismi possono essere stabiliti a livello di singoli membri, o di iniziativa congiunta, oppure a entrambi i livelli. Essi dovrebbero essere utili per allocare le responsabilità e contribuire l'attuazione delle misure di rimedio nei confronti degli impatti negativi sui diritti umani.*

#### **CRITERI PER VALUTARE L'EFFETTIVITÀ DEI MECCANISMI DI RECLAMO A CARATTERE NON-GIUDIZIARIO**

**31. Al fine di assicurarne l'effettività, tutti i meccanismi di reclamo a carattere non-giudiziario, statali e non-statali, dovrebbero essere:**

**(a) legittimi:** sorretti dalla fiducia dei diversi *stakeholder* cui sono indirizzati, e prevedere procedure di denuncia eque;

**(b) accessibili:** essere noti a tutti i diversi *stakeholder* cui sono indirizzati e fornire un'assistenza adeguata ai soggetti che presentino particolari difficoltà di accesso;

**(c) prevedibili:** prevedendo una procedura chiara e conosciuta con termini di scadenza di massima per ciascuna fase, chiarezza dei diversi *iter* procedimentali e dei rispettivi possibili esiti, come pure degli strumenti di monitoraggio e della relativa attuazione;

**(d) equi:** in modo da garantire che le parti danneggiate dispongano di ragionevole accesso alle fonti di informazione e consulenza e all'*expertise* necessaria allo svolgimento di una procedura di reclamo fondata su basi eque, informate e rispettose;

**(e) trasparenti:** assicurando alle parti di una procedura di reclamo adeguate informazioni circa l'andamento della stessa, fornendo informazioni sufficienti sul funzionamento del meccanismo di reclamo in modo da rinsaldare la fiducia nella sua effettività e soddisfare eventuali interessi pubblici in gioco;

**(f) compatibili con i diritti:** garantendo che i risultati e le riparazioni accordate siano in linea con i diritti umani internazionalmente riconosciuti;

**(g) fonte di apprendimento continuo:** attingendo alle misure pertinenti per trarre degli insegnamenti volti al miglioramento del funzionamento del meccanismo e a prevenire future occasioni di violazioni e reclamo.

**I meccanismi operativi dovrebbero anche essere:**

**(h) basati sulla partecipazione e sul dialogo:** prevedendo la consultazione dei diversi *stakeholder* cui sono indirizzati circa l'organizzazione di tali meccanismi, i risultati ottenuti, nonché concentrandosi sul dialogo quale strumento per gestire e risolvere i reclami.

### *Commentario*

*Un meccanismo di reclamo può assolvere i suoi scopi solamente se le persone cui è indirizzato ne hanno conoscenza, nutrono fiducia nei suoi confronti e sono in grado di utilizzarlo. Tali criteri costituiscono il parametro di riferimento per lo sviluppo, la revisione e la valutazione di un meccanismo di reclamo a carattere non-giudiziario, al fine di garantirne l'effettività pratica. Infatti, meccanismi di reclamo non adeguatamente concepiti, o attuati, rischiano di accentuare il malcontento tra le parti interessate esacerbando in loro la sensazione di non avere alcun potere e di non essere rispettati all'interno del processo.*

*I primi sette criteri si applicano a tutti i meccanismi statali o non statali che si fondano su procedimenti giudiziari o sul dialogo. L'ottavo criterio si rivolge specificamente ai meccanismi di tipo operativo che le imprese contribuiscono a gestire.*

*Il termine "meccanismo di reclamo" è qui utilizzato nella sua accezione tecnica. Tale accezione potrebbe non sempre rivelarsi adeguata o utile quando è applicata a un meccanismo specifico; tuttavia i criteri di effettività restano gli stessi. Segue il commentario concernente ciascuno specifico criterio:*

*(a) le parti interessate cui è destinato un determinato meccanismo devono avere fiducia in esso per optare in suo favore. Un fattore decisivo per instaurare siffatta*

*fiducia è che siano fissate le responsabilità che permettono di evitare che le parti di una procedura di reclamo interferiscano nel suo equo svolgimento;*

*(b) gli ostacoli all'accesso possono includere la mancanza di conoscenza del meccanismo, problemi di carattere linguistico, alfabetizzazione, costi, sede fisica e timore di rappresaglie;*

*c) per suscitare fiducia ed essere utilizzato, occorre che il meccanismo fornisca informazioni pubbliche in merito alle procedure da esso offerte. Occorre inoltre che sia rispettata nei limiti del possibile la tempistica prevista per ciascuna fase, garantendo comunque un certo margine di flessibilità;*

*(d) nelle procedure di reclamo o nelle controversie tra imprese e parti terze interessate, queste ultime spesso dispongono di un accesso alle informazioni e alle risorse di esperti considerevolmente inferiore, e spesso mancano delle risorse finanziarie da utilizzare per farvi ricorso. Se questo squilibrio non viene corretto, lo stesso esito della procedura e la percezione della sua equità ne risultano intaccati e sarà più difficile riuscire a pervenire a soluzioni durature;*

*(e) la comunicazione regolare con le parti circa il progresso dei reclami individuali può essere essenziale per mantenere la loro fiducia nella procedura. Inoltre, assicurare la trasparenza dei risultati del meccanismo a vantaggio delle parti interessate, attraverso la diffusione di statistiche, casi di studio o informazioni più dettagliate sulla gestione di determinati casi, può risultare importante per dimostrare la legittimità del meccanismo e mantenere un alto livello di fiducia. Al tempo stesso, occorre che sia garantita, laddove necessario, la riservatezza sul dialogo tra le parti e sulle identità degli individui;*

*(f) i reclami molto spesso non sono formulati tenendo presente i diritti umani e perlomeno inizialmente molti di essi potrebbero sembrare non sollevare preoccupazioni in questo ambito. Ciononostante, qualora gli esiti del ricorso possano comportare conseguenze sui diritti umani, occorre che sia assicurato che essi siano conformi ai diritti umani internazionalmente riconosciuti;*

*(g) l'analisi sistematica della frequenza, delle caratteristiche e delle cause dei reclami può permettere all'istituzione che gestisce il meccanismo di reclamo di identificare e di orientare le politiche, le procedure o le prassi che dovrebbero essere modificate per evitare danni futuri;*

*(h) nel caso di meccanismi di denuncia di tipo operativo, il coinvolgimento delle parti interessate nella sua ideazione e nel suo funzionamento può assicurare che esso soddisfi le loro necessità, che esso sia utilizzato in concreto e che esista un interesse condiviso ad assicurarne il successo. Poiché un'impresa non può legittimamente essere al tempo stesso oggetto di un reclamo e determinarne unilateralmente l'esito, è necessario che tali meccanismi pongano l'accento sulla necessità di pervenire a soluzioni concordate attraverso il dialogo. Nei casi in cui risultino necessarie delle procedure giudiziarie, queste dovrebbero essere realizzate attraverso un meccanismo legittimo affidato a terze parti indipendenti.*

Questa traduzione dei Principi Guida dell'ONU su Imprese e Diritti Umani è stata realizzata nell'ambito delle attività del *Progetto Corporate human rights & environmental due diligence e la promozione della COrporate REsponsibility (CO.RE)*.

Dott. Marco Fasciglione  
m.fasciglione@iriss.cnr.it

**Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo**  
**Consiglio Nazionale delle Ricerche**  
Via Guglielmo Sanfelice, 8 – 80134, Napoli



